CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro pubblico e privato

Roma, 5 febbraio 2019

Oggetto: Audizione in merito al disegno di legge C.1433 Governo, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo».

La scrivente Associazione, unica rappresentante delle società di emissione dei buoni pasto, può contribuire alla consultazione in svolgimento esprimendo le proprie osservazioni in merito all'articolo 5, recante «Disposizioni in materia di buoni pasto».

Il citato articolo prevede:

1) che le Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito alle gare indette da Consip S.p.A. dedicate all'acquisto di buoni pasto, edizioni 7 e 1-BPE (buoni pasto elettronici), debbano richiedere ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto maturati e non spesi per sostituirli con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente (comma 1). Tale operazione è conseguenza del fallimento del secondo operatore di mercato, il primo per quanto concerne le assegnazioni di Consip S.p.A. (Qui Ticket), che ha determinato l'impossibilità di utilizzo dei buoni da questo emessi;
2) di concedere a Consip S.p.A. l'autorizzazione a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle diverse amministrazioni nei confronti della citata società attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche invia giudiziale (comma 2);
3) di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 3 milioni di euro funzionale alla copertura delle operazioni di sostituzione di cui al comma 1.

Quanto stabilito dall'articolo 5 in commento è coerente con le iniziative messe in atto nel settore privato dalle aziende clienti di Qui Ticket. Queste hanno proceduto nei mesi scorsi al cambiamento del fornitore e alla contestuale sostituzione dei buoni pasto ancora non spesi (e diventati inutilizzabili) con documenti di uguale valore emessi dal nuovo fornitore.

Quanto deciso dal Legislatore, quindi, evita spiacevoli discriminazioni tra lavoratori del settore privato e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. È opportuno ricordare, inoltre, che è proprio questa platea quella ad essere stata maggiormente colpita dal fallimento della citata società, poiché il mercato di riferimento di questo gruppo è sempre stato il settore pubblico e in particolare le amministrazioni che operavano gli acquisti

nell'ambito delle gare indette da Consip S.p.A.

ANSEB esprime quindi favore per questa norma, che tutela il diritto di migliaia di lavoratori oggetto di gravi e frequenti disservizi in merito alla spendibilità dei buoni pasto consegnati loro già da alcuni mesi prima del fallimento sopra ricordato.

Il fallimento del principale fornitore di Consip S.p.A. deve diventare occasione per modificare i meccanismi di funzionamento delle gare pubbliche. È qui che si concentrano le principali anomalie, che invece non si osservano nel mercato privato e anche delle pubbliche amministrazioni che indicono gare in autonomia, quando queste non sono orientate soltanto al risparmio di costo, ma all'ottenimento di servizi di qualità (che in questo settore corrisponde a eterogeneità della rete degli esercenti convenzionati, tempi di rimborso, commissioni richieste, digitalizzazione etc...)

L'occasione è quindi opportuna anche per ricordare alle Vostre Commissioni che ANSEB ha consegnato ai Ministeri e alle Amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Consip S.p.A.) diversi documenti contenenti proposte di riforma del settore nell'ottica di una maggiore solidità degli operatori, a tutela di lavoratori ed esercenti.

In particolare, dal 2015 la nostra associazione propone la creazione di un Fondo di garanzia del mercato e la composizione di una Commissione nazionale partecipata dalla tutta la filiera del buono pasto.

Si allega a questo proposito l'ultimo in ordine di cronologico di questi documenti, ossia il contributo inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 10 settembre 2018 nell'ambito della consultazione pubblica sul "Codice dei Contratti Pubblici" (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

ANSEB rimane a disposizione della Vostra Commissione per ogni eventuale approfondimento.

F.to Emmanuele Massagli
(Presidente di ANSEB)

Allegato 1: Consultazione di ANSEB sul "Codice dei Contratti Pubblici" (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) – 10 settembre 2018

ANSEB - Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto
P.zza G.G. Belli 2, 00153 Roma
Tel: 06583921
www.anseb.it - segreteria@anseb.it

ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto) è la principale associazione di rappresentanza delle aziende che esercitano attività di emissione dei buoni pasto. I soci della Associazione rappresentano oltre il 90% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa.
ANSEB aderisce a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, socia di Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Allegato 1 alla memoria ANSEB Camera dei Deputati - 5/2/2019

Alla cortese attenzione di
Danilo TONINELLI
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 Roma

Roma, 10 settembre 2018

Oggetto: Consultazione pubblica sul "Codice dei Contratti Pubblici" (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

In merito alla revisione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni pasto) suggerisce le seguenti modifiche all'articolo 144 recante "Servizi di ristorazione", come modificato dall'articolo 90 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

Comma 3
Aggiungere, in coda: *"Il soggetto giuridico incaricato del rimborso dei buoni pasto alla rete degli esercenti affiliati deve essere lo stesso assegnatario dell'appalto o contraente del contratto"*

Nuovo comma 4-bis
Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente 4-bis.
"Le società di cui al comma 3, al fine di garantire la rimborsabilità dei buoni pasto in circolazione, devono vincolare nel proprio attivo patrimoniale e per tutto l'esercizio in corso, una somma non inferiore al 2% dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente. Tale importo sarà esclusivamente da:
a. depositarsi a vista presso una o più banche autorizzate ad operare in Italia o in UE;
b. depositarsi presso banche autorizzate ad operare in Italia, in titoli di debito con durata residua non superiore a 24 mesi inclusi nelle lettere a), b) e c) della tabella cui all'allegato D del Titolo II cap. IV delle nuove disposizioni di vigilanza delle banche di cui alla circ. della Banca d'Italia n. 263/06. Ovvero:
i. titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata;
ii. titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata;
iii. titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.
La relazione della società di revisione di cui al precedente comma 3 dà conto della

attivazione e adeguatezza di quanto sopra da parte della Società di Emissione."

Comma 6
Sostituire la lettera b) con la presente: *"b) la dimensione e l'eterogeneità merceologica e qualitativa della rete degli esercizi da convenzionare"*;

Nuovo comma 6-bis
Aggiungere dopo il comma 6, il seguente 6-bis.
"Il valore assunto a base d'asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto"

Nuovo comma 9
Aggiungere, dopo il comma 8, il seguente comma 9.
"Con Decreto del Ministero del Lavoro, è istituita, senza oneri per lo Stato, una commissione nazionale rappresentativa dei portatori di interesse del servizio sostitutivo di mensa, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
1) informazione sulla normativa;
2) mediazione tra i diversi attori della filiera, anche predisponendo proposte congiunte da sottoporre al legislatore;
3) segnalazione di violazioni della normativa sui buoni pasto alle stazioni appaltanti, con obbligo di queste di effettuare i conseguenti controlli, e ad altre autorità eventualmente competenti.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuate le associazioni di rappresentanza partecipanti alla commissione, avente mandato di durata quadriennale.
La commissione nomina, tra i suoi membri, un Presidente e due vice Presidenti che assicurino l'operatività della commissione e l'attività di rappresentanza verso le amministrazioni pubbliche e i portatori di interesse."

ANSEB - Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto
P.zza G.G. Belli 2, 00153 Roma
Tel: 06583921
Sito: www.anseb.it
segreteria@anseb.it
Presidente: Emmanuele Massagli
Mail: e.massagli@anseb.it
Twitter: @EMassagli

ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto) è la principale associazione di rappresentanza delle aziende che esercitano attività di emissione dei buoni pasto. I soci della Associazione rappresentano oltre l'80% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa. ANSEB aderisce a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, socia di Confcommercio - Imprese per l'Italia.

FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

FIPE

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione I - AFFARI COSTITUZIONALI e

Commissione XI - LAVORO

AUDIZIONE

DdL "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

(A.C. 1433)

Roma, 5 febbraio 2019

Desidero in primo luogo ringraziare i relatori in Commissione On. Silvestri Francesco (per la Commissione I Affari Costituzionali) e On. Caparvi Virginio (per la Commissione XI Lavoro), nonché le Commissioni riunite, per consentire alla Federazione di essere audita in merito al disegno di legge recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (A.C. 1433). Il suindicato disegno di legge è certamente d'interesse per le imprese rappresentate dalla Federazione in quanto all'art. 5 si prevede, *inter alia*, l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro e l'escussione unitaria della cauzione definitiva pari a 17 milioni di euro da ripartire tra le Amministrazioni i cui dipendenti abbiano subito un grave disservizio derivante dalla mancata spendibilità dei buoni pasto forniti dalla Qui!Group s.p.a.. Trattasi di un provvedimento che si pone l'apprezzabile obiettivo di intervenire direttamente a sostegno delle Pubbliche Amministrazioni e dei loro dipendenti, non tenendo tuttavia conto del danno economico subito dalle realtà imprenditoriali rappresentate da questa Federazione, le quali giocano un ruolo cruciale per l'esecuzione di questo tipo di appalto. Si auspica, quindi, che questa sia l'occasione per un utile confronto cui vorremmo contribuire con le seguenti osservazioni.

CHI SIAMO

La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione comparativamente più rappresentativa nel nostro Paese del settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila imprese con un milione di addetti che generano un valore aggiunto di oltre 41 miliardi.

FIPE si propone come aggregatore del tessuto imprenditoriale del turismo nelle sue più varie forme, rappresentando e assistendo bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, grandi catene di ristorazione multilocalizzata, emettitori di buoni pasto, casinò e sale da gioco. Allo stato attuale aderiscono alla Federazione oltre 120.000 soci.

La Federazione, attiva dal 1945, è da sempre portavoce delle istanze degli imprenditori e li rappresenta presso le Istituzioni: audizioni presso le Commissioni parlamentari, interventi nei gruppi di lavoro delle Agenzie governative e dei Ministeri, partecipazione ai tavoli di confronto ministeriali, supporto alle Associazioni nazionali e alle singole aziende.

Contestualmente FIPE collabora con le principali realtà private nazionali ed internazionali che interagiscono nei mercati di riferimento dei pubblici esercizi, per identificare le nuove tendenze, informare i propri assistiti, incrementare servizi di assistenza in grado di favorire la competitività e lo sviluppo delle proprie imprese.

La Federazione è anche promotrice e firmataria del primo Contratto Nazionale dedicato espressamente alla ristorazione e al turismo in Italia, stipulato con le OO.SS. italiane maggiormente rappresentative nel febbraio del 2018, applicabile pressoché alla totalità delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La nostra *mission* è la valorizzazione del lavoro svolto dagli imprenditori nel nostro settore, diffondendo in ogni sede una migliore conoscenza delle specificità del fare impresa nel nostro comparto e valorizzando il contributo preminente che i Pubblici Esercizi italiani generano nella creazione del PIL ed occupazione del nostro Paese. Un comparto, quello della ristorazione e dei pubblici esercizi, che è alla radice dell'identità stessa "del vivere italiano" e che rappresenta, secondo molteplici analisi di autorevoli centri studi, il motivo principale di attrazione turistica su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo di FIPE è rendere strutturale, e consolidare nel lungo periodo, le relazioni con i suoi associati e con il Governo, proponendosi come *trait d'union* tra questi due fondamentali *stakeholders*.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani, che ricopre anche la carica di Vice Presidente vicario di Confcommercio Nazionale.

LE MEMBERSHIPS

FIPE è membro di **CONFCOMMERCIO** – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di **CONFTURISMO** dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di **HOTREC** , associazione europea dei Bar, Ristoranti e Cafés, mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi bilaterali (Fon.Te, For.Te, Fondo Est, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo e nel CONAI.

FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI
FIPE
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Disegno di Legge recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

Premessa

La Federazione sta seguendo ormai da tempo e con grande preoccupazione le conseguenze delle distorsioni del sistema di aggiudicazione dei buoni pasto e, quindi, ben comprende e condivide l'ampio impegno profuso in questi mesi dalle Istituzioni a supporto dei diversi soggetti che hanno subito un danno economico generato dalla crisi della Qui!Group s.p.a.

Come noto, è stato inizialmente istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo riservato esclusivamente alla gestione della crisi occupazionale dei dipendenti della fallita. Successivamente, ci si è concentrati sui danni subiti dalla Pubblica Amministrazione e dai suoi dipendenti che non hanno potuto utilizzare i buoni pasto della società genovese, il cui *"reiterato, grave e rilevante"* inadempimento è assunto a paradigma della risoluzione Consip del 13 luglio 2018 delle convenzioni BP 7 e BPE 1.

In tale ottica, da un lato si è garantita la continuazione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite l'individuazione di un nuovo fornitore (comunicato Consip del 2 agosto 2018) e, dall'altro, secondo quanto previsto nel presente disegno di legge, si prevede la disponibilità per le Pubbliche Amministrazioni aderenti alle suindicate convenzioni di una dotazione di 20 milioni di euro (tra escussione della cauzione definitiva e istituzione di un apposito Fondo), per garantire l'acquisto di buoni pasto sostitutivi da destinare al personale dipendente che non abbia potuto utilizzare quelli della Qui!Group s.p.a..

Non si può nascondere tuttavia il rammarico dovuto al fatto che, nonostante l'interesse delle Istituzioni sia stato elevato, nessuna attenzione abbiano ricevuto le imprese convenzionate con le aziende emettitrici, *players* indispensabili nel processo di erogazione del servizio sostitutivo di mensa e sulle quali si è effettivamente abbattuto il danno economico derivante dall'inadempimento prima e dall'insolvenza poi dell'aggiudicatario fallito.

Tale assenza risulta particolarmente grave anche in considerazione del fatto che, in più occasioni, la Federazione ha espresso le proprie preoccupazioni, anche avvisando Consip in diversi incontri precedenti la risoluzione della convenzione e chiedendo altresì un incontro al Presidente della Centrale Pubblica per gli acquisti (cfr. doc. 1 - p.e.c. del 18 luglio 2018), richiesta, purtroppo, rimasta senza alcun riscontro.

Eppure, si stima che il settore rappresentato possa vantare verso la società fallita crediti per un ammontare complessivo di 90 milioni di euro. Inoltre, non si può nascondere che tali operatori hanno già versato iva per circa 9 milioni di euro, oltre ad aver anticipato i costi relativi all'effettivo svolgimento del servizio sostitutivo di mensa (come il pagamento delle materie prime, la retribuzione dei lavoratori ecc.) e, inevitabilmente, subiranno gravi ricadute

economiche anche per la natura chirografaria del proprio credito. Anzi, vi è di più. Il controllo quantomeno carente da parte della centrale pubblica di acquisti sull'emettitore genovese poi fallito, sta generando importanti crisi economiche e fallimenti di piccole realtà imprenditoriali, tipiche nel settore della ristorazione, la cui unica colpa è stata quella di aver reso il servizio sostitutivo di mensa a pubblici dipendenti.

In sostanza, appare evidente che detti esercizi, pur non essendo direttamente parti negoziali del contratto di appalto, rappresentino l'anello debole e finale della catena del mercato dei buoni pasto. Da un lato, infatti, è innegabile la particolare forza negoziale di alcune società emettitrici di buoni pasto rispetto a imprenditori di ridotte dimensioni economiche, costretti a vincolarsi a contratti iniqui al fine di non vedersi esclusi da una fetta di mercato che genera, in ogni gara, miliardi di euro. Dall'altro lato, detti esercizi rappresentano gli unici operatori che realmente svolgono il servizio sostitutivo di mensa, con il risultato non solo di aver subito un ingente danno economico derivante dal mancato rimborso dei buoni pasto, ma anche di aver sostenuto ed anticipato una serie di costi connessi allo svolgimento dello stesso.

Ciò premesso, visto il ruolo e le responsabilità sottese al tardivo agire della Centrale Pubblica per gli acquisti e considerato che, stante la natura chirografaria, difficilmente gli esercizi convenzionati otterranno la soddisfazione del proprio credito da parte della procedura fallimentare, la Federazione ritiene ormai improcrastinabile la necessità di una complessiva rimeditazione della normativa concernente le gare sui buoni pasto. Senza dubbio, ben si comprende l'importanza economica di tale mercato, che consente di prestare un servizio decontribuito per il datore di lavoro e defiscalizzato per il dipendente e che garantisce alla Pubblica Amministrazione un ingente risparmio collegato allo sconto ottenuto in sede di offerta di gara. Ciononostante, gli accadimenti degli ultimi mesi hanno reso evidente la vulnerabilità di un sistema che, per come attualmente regolamentato, premia in sostanza offerte economiche spregiudicate e insostenibili per la rete degli esercizi convenzionati.

Inoltre, per quel che interessa più specificatamente in questa sede, si rende doverosa l'inclusione delle micro e piccole imprese, come definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, qualificate come esercizi convenzionati, nel riparto dello stanziamento dei 20 milioni di euro di cui all'art. 5 del presente disegno di legge, al fine di arginare almeno in parte i gravi pregiudizi economici subiti dalla categoria rappresentata e derivanti, *in parte qua,* dalle discutibili scelte operate dalla stazione appaltante.

Osservazioni sull'art. 5 "Disposizioni in materia di buoni pasto"

Alla base dell'emanazione di questo disegno di legge vi è, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, la necessità di individuare "soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento dei servizi erogati dalle stesse". E' interessante notare che, in

tale contesto, si sia deciso di provvedere al recupero e allo stanziamento di milioni di euro per far fronte ai danni derivanti dalla mancata spendibilità dei buoni pasto della Qui!Group s.p.a. erogati alle Pubbliche Amministrazioni in ragione dell'aggiudicazione delle gare Consip BP 7 e BPE 1.

L'art. 5, infatti, prevede che:

- le Pubbliche Amministrazioni ritirino i buoni pasto della QuiGroup s.p.a. "maturati e non spesi" da parte dei pubblici dipendenti e li sostituiscano con altri di valore nominale corrispondente, acquistati secondo la normativa vigente;
- la Consip, al fine di assicurare alle Amministrazioni di poter procedere all'acquisto di nuovi buoni pasto, proceda all'escussione unitaria della cauzione definitiva rilasciata dalla società genovese in sede di aggiudicazione e pari a 17 milioni di euro,
- sia stanziato un Fondo di 3 milioni di euro finalizzato a integrare il fabbisogno ulteriore rispetto all'importo indicato al punto precedente;
- le Amministrazioni promuovano le azioni necessarie per la tutela dei propri crediti.

La relazione illustrativa chiarisce che l'importo complessivo di 20 milioni è stato determinato considerando il valore dei buoni pasto **ordinati** (e non utilizzati) in base alle convenzioni BP 7 e BPE 1 dalle Amministrazioni a **partire dal mese di aprile 2018**.

Ciò premesso, non si vede come la suindicata stima possa essere realistica senza tenere conto che, in realtà, gli **esercizi convenzionati sono sempre obbligati a ritirare i buoni pasto**. Infatti nella proposta irrevocabile di convenzionamento della Qui!Group s.p.a., così come delle altre società emettitrici, viene esplicitamente previsto che "*l'esercente non potrà in nessun caso, finché il contratto è in vigore, sospendere per qualsiasi ragione il ritiro dei buoni pasto o non riconoscere o riconoscere solo in parte il valore facciale, né esporre avvisi di alcun genere limitativi dell'uso dei buoni pasto pena in difetto l'addebito di tutti i danni subiti da Qui!Group s.p.a. e con riserva di ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi della Qui!Group s.p.a.* " (cfr. doc. 2).

In questo quadro, dunque, è certo che una percentuale congrua dei buoni pasto, ordinati dalle Pubbliche Amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018, sia stata effettivamente utilizzata dai lavoratori e, conseguentemente, non possano più essere "restituiti e sostituiti". Non si ravvisa, pertanto, con riguardo a tale importo, un danno per la Pubblica amministrazione, essendo questo evidentemente a carico dei soli esercenti che con puntualità hanno erogato il servizio sostitutivo di mensa. Da qui la necessità che essi concorrano alla ripartizione dei 20 milioni di euro.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Federazione ritiene improcrastinabile un intervento affinché si contengano i rischi economici cui sono esposte le piccole realtà imprenditoriali rappresentate e connessi all'accettazione dei buoni pasto per dipendenti

pubblici, provenienti da un fornitore, selezionato da una centrale di acquisti pubblica, dimostratosi non affidabile nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. A tal fine risulta indispensabile includere tra i soggetti legittimati a partecipare alla ripartizione dei 20 milioni di euro di cui all'art. 5 del presente disegno di legge, le micro e piccole imprese, come definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, in esecuzione del contratto di convenzionamento, abbiano fornito il servizio sostitutivo di mensa a partire dall'aprile 2018.

FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI
FIPE
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Doc. 1

Il Presidente

Roma, 18 luglio 2018
Prot. n. 1128

Dott. Roberto BASSO
Presidente
CONSIP S.p.a.
Via Isonzo n. 19/E
ROMA
Per PEC: *postaconsip@postacert.consip.it*

Egregio Presidente,

in qualità di Presidente della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, Le scrivo in merito ai gravi nuovi sviluppi inerenti la società emettitrice di buoni pasto QUI!Group S.p.a..

Invero, la recente decisione della Consip di risolvere la Convenzione "Buoni Pasto ed. 7" (lotti 1 e 3) stipulata con Qui!Group S.p.A. per "reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali" apre scenari inattesi e di estrema preoccupazione per la categoria rappresentata.

D'altra parte, a seguito dei comunicati del 13 luglio scorso, numerosi soci stanno contattando la Federazione per chiedere quali comportamenti adottare anche in ordine alla "spendibilità" nei propri esercizi dei buoni pasti emessi dalla suindicata società. Temi che meritano di essere approfonditi con urgenza, soprattutto alla luce della possibilità che le Amministrazioni coinvolte possano decidere di far proseguire la fornitura dei buoni pasto "fino alla sua naturale scadenza".

Pertanto, seriamente preoccupati per le gravissime ripercussioni che tale risoluzione potrebbe arrecare agli associati convenzionati ed al fine di poter correttamente rispondere alle istanze avanzate, ritengo necessario fissare quanto prima un incontro per approfondire la situazione e concordare un piano di azione che renda "sostenibile" gli inevitabili contraccolpi che una siffatta decisione pone a carico dei nostri associati.

Certo di poter contare sulla Sua disponibilità, auspico un pronto riscontro.

Lino Enrico Stoppani

Doc. 2

QUI! GROUP

CONTRATTO DI CONVENZIONE

Servizio di buono pasto, buono acquisto e buono pasto elettronico

QUI! GROUP S.p.A.
Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova
Partita IVA 01241770997 - REA CCIAA GE 318291
C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101
Capitale Sociale 4.000.020,00 Euro i.v.
www.quiticket.it
info@quiticket.it

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA' EMETTITRICE

CODICE ESERCENTE: [redacted]

COPIA PER L'ESERCENTE

DATI LOCALE

INSEGNA LOCALE [redacted]

INDIRIZZO [redacted] N° [redacted]

CITTÀ [redacted] CAP [redacted] PROVINCIA [redacted]

PARTITA IVA [redacted] CODICE FISCALE [redacted]

TITOLARE [redacted] LEGALE RAPPRESENTANTE

SOCIETA' PROPRIETARIA DELL'ESERCIZIO (Ragione Sociale) [redacted]

INDIRIZZO RAGIONE SOCIALE (compilare solo se diverso all'indirizzo del locale)

INDIRIZZO [redacted] N° [redacted]

CITTÀ [redacted] CAP [redacted] PROVINCIA [redacted]

CONTATTI

EMAIL [redacted]

CELLULARE [redacted] TELEFONO [redacted] FAX [redacted]

ATTENZIONE! Comunica qui il tuo indirizzo ufficiale di posta elettronica sulla quale chiedi di ricevere ogni comunicazione riguardante il rapporto contrattuale e le relative informazioni commerciali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il locale dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa, di autorizzazione sanitaria per la manipolazione degli alimenti e di possedere la licenza di: ☐ SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ☐ CESSIONE BENI

TIPOLOGIA

☐ TAVOLA FREDDA ☐ RISTORANTE ☐ GASTRONOMIA ☐ SUPERMERCATO ☐ TAVOLA CALDA ☐ PIZZERIA

☐ TRATTORIA ☐ PIZZERIA D'ASPORTO ☐ FAST FOOD ☐ MENSA ☐ SELF SERVICE ☐ ALIMENTARI

GIORNO DI CHIUSURA ..... MQ 0 ORARI: MATTINO ..... - ..... POMERIGGIO ..... - ..... N° LICENZA ..... COPERTI .....

☐ PASTI A DOMICILIO ☐ PRENOTAZIONE TAVOLI ☐ MENU ETNICO ☐ MENU VEGETARIANO ☐ PRODOTTI PER CELIACI ☐ PASTI DA ASPORTO

PAGAMENTO

☒ BONIFICO BANCARIO IBAN [redacted]

☐ ACCREDITO SU CARTA PLUTON INTESTATA A .....

RIMBORSO

RIMBORSO STANDARD

SCONTO INCONDIZIONATO [redacted] per cento

PAGAMENTO ENTRO [redacted] GIORNI

RIMBORSO ACCELERATO

SCONTO INCONDIZIONATO ..... per cento

PAGAMENTO ENTRO ..... GIORNI LAVORATIVI

Per attivare il servizio di rimborso accelerato chiama lo 010.53.89

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di contratto a tergo e di approvarle integralmente e dichiaro altresì di avere i necessari poteri di firma per impegnare l'azienda. Confermo di accettare le condizioni di sconto e i termini di pagamento sopra indicati. Sono specificatamente approvate ai sensi degli Artt.1341 e seguenti C.Civ. le clausole n. 1 (Oggetto e modalità della prestazione. Proprietà e condizioni di utilizzabilità del Buono Pasto) - n. 2 (Pagamenti) - n. 3 (Chiusure) - n. 4 (Consegna, fatturazione, scadenza e rimborso dei Buoni Pasto) - n. 5 (Responsabilità) - n. 6 (Buoni Pasto utilizzabili solo presso esercizi autorizzati) - n. 11 (Spese d'istruttoria) - n. 13 (Durata del contratto, recesso, rinegoziazione e risoluzione) - n. 15 (Servizio di Buono Pasto Elettronico) - n. 19 (Divieto di cedibilità del contratto e dei crediti) - n. 20 (Assegno di traenza non trasferibile) - n. 21 (Foro competente) - n. 22 (Adeguamento alla normativa).

PER L'ESERCIZIO CONVENZIONATO

IL TITOLARE

Nome e cognome leggibile ..... Firma leggibile .....

(oppure) nella sua qualità di rappresentante del Titolare

Nome e cognome leggibile ..... Firma leggibile .....

TIMBRO

☐ INSTITORE ☐ PROCURATORE ☐ AMMINISTRATORE ☐ PRESIDENTE ☐ ALTRO RAPPRESENTANTE

Estremi del documento di riconoscimento:

Tipo .....

N° .....

Sottoscritto ai sensi del Art. 46, 47 e76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

Autorizzazione al trattamento dei dati

Firma .....

Data [redacted]

QUI! GROUP S.p.A.
L'Amministratore delegato

PER IL CONVENZIONATORE

Nome e cognome leggibile: ..... Firma leggibile: ..... Codice collaboratore: [redacted]

Sottoscritto ai sensi del Art. 46, 47 e76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

399982058051C

M08 - rev11

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Oggetto e modalità della prestazione. Proprietà e Condizioni di utilizzabilità del Buono Pasto: QUI! GROUP S.p.A. organizza per conto dei propri Clienti il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei loro dipendenti, mediante emissione di Buoni Pasto in formato sia cartaceo che elettronico con logo QUI! TICKET SERVICE®. Quando il servizio è svolto con Buono Pasto in formato elettronico esso richiede l'uso di una card elettronica e si applicano, oltre alle presenti condizioni contrattuali, quelle speciali riportate di seguito. I Buoni Pasto, di proprietà esclusiva di QUI! GROUP S.p.A., costituiscono l'unico documento avente efficacia probatoria dell'avvenuta prestazione. Essi devono essere onorati dall'Esercente esclusivamente mediante somministrazione di alimenti e bevande o cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato di importo pari al valore facciale, applicando il listino generale dei prezzi in vigore, non essendo consentito effettuare prestazioni diverse da quelle suddette. Il Buono Pasto non è cedibile, né commercializzabile, né cumulabile, né convertibile in denaro. Deve essere utilizzato esclusivamente da soggetti aventi diritto durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, in base ai turni di lavoro, per l'intero valore facciale e non dà diritto a resto. L'Esercente non potrà in nessun caso, finché il presente contratto sarà in vigore, sospendere per qualsiasi ragione il ritiro dei buoni pasto, o non riconoscere, o riconoscerne solo in parte il valore facciale, né esporre avvisi di alcun genere limitativi dell'uso dei buoni pasto, pena in difetto l'addebito di tutti i danni subiti da QUI! GROUP S.p.A. e con riserva di ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi di QUI! GROUP S.p.A.

2. Pagamenti: I pagamenti in favore dell'Esercente verranno erogati dalla società QUI! SERVICES S.r.l. con sede in Genova, autorizzata e delegata da QUI! GROUP S.p.A. Le eventuali note debito emesse da QUI! SERVICES S.r.l. potranno essere contestate, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione delle medesime. Il pagamento delle fatture all'Esercente avviene entro il termine massimo indicato nel presente contratto, salvo diverse pattuizioni di cui al successivo Art. 4 e secondo la disciplina stabilita nel calendario rimborsi che QUI! GROUP S.p.A. trasmetterà per corrispondenza, cartacea o elettronica, all'Esercente. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, o al più tardi con l'inoltro della prima fattura, l'Esercente dovrà consegnare alla QUI! GROUP Spa, copia della certificazione della CCIAA relativa all'esercizio commerciale unitamente a fotocopia della carta d'identità del titolare e legale rappresentante; il pagamento delle fatture sarà sospeso fino alla ricezione della documentazione di cui sopra.

3. Chiusure: gli uffici di QUI! GROUP S.p.A. e della società delegata ai pagamenti QUI! SERVICES S.r.l. chiudono in occasione delle festività natalizie ed estive (mese di agosto), secondo quanto indicato nel calendario rimborsi. Le date del rimborso potranno essere differite in concomitanza di ulteriori periodi di chiusura o per esigenze di servizio diverse.

4. Consegna, fatturazione, scadenza e rimborso dei Buoni Pasto: I Buoni Pasto onorati dovranno essere sottoscritti dall'utilizzatore e debitamente compilati, annullati e timbrati sul retro dall'Esercente e fatti pervenire, con relativa fattura accompagnatoria intestata a QUI! SERVICES S.r.l., all'indirizzo indicato nel calendario rimborsi. L'imposta dovrà essere calcolata con l'aliquota in vigore al momento della fatturazione. Ai fini della fatturazione, per determinare la base imponibile, occorre detrarre dal valore facciale del Buono Pasto la percentuale di sconto incondizionato concordata e scorporare l'IVA come per legge. QUI! SERVICES S.r.l. pagherà soltanto le fatture giustificate dai Buoni Pasto allegati in originale. I Buoni Pasto pervenuti in originale saranno conservati per 30 gg. dalla data di ricezione. Ogni contestazione relativa ai Buoni Pasto dovrà essere fatta valere tassativamente entro detto termine a pena di decadenza. Decorso detto termine i Buoni Pasto pervenuti, non oggetto di contestazione, saranno distrutti. Prima del ritiro dei Buoni Pasto, l'Esercente è tenuto a verificare l'autenticità e la validità degli stessi.

Non sono rimborsabili i buoni pasto falsificati, contraffatti, alterati o danneggiati, né quelli sottratti a QUI! GROUP S.p.A. inclusi nelle liste pubblicate sul sito internet www.quiticket.it e neppure quelli trafugati a (o smarriti da) esercizi convenzionati (o loro incaricati) e da questi denunciati. L'esercizio si impegna a prendere visione della lista di controllo di cui sopra, riconoscendo che la pubblicazione internet della predetta ha valore di regolare comunicazione di diffida al ritiro. Il Buono Pasto scade l'ultimo giorno del mese di "scadenza validità" indicato sullo stesso. L'Esercente è tenuto, a pena di decadenza, a consegnare il Buono Pasto incassato e a chiederne il rimborso entro e non oltre la data di "scadenza rimborso" indicata sul fronte del buono stesso. I Buoni Pasto non rimborsabili, restando di proprietà di QUI! GROUP S.p.A., non saranno restituiti. Per l'attività organizzativa e di gestione del servizio, dovrà essere praticato in fattura lo sconto incondizionato riportato sul presente contratto. Restano invariate le eventuali condizioni particolari di sconto per i Buoni Pasto di determinati Clienti di QUI! GROUP S.p.A., precedentemente convenute ed applicate alla data odierna. L'Esercente accetta fin d'ora eventuali condizioni migliorative sia di percentuale di sconto che di termine di pagamento per il rimborso che QUI! GROUP S.p.A. potrà comunicare nel corso del rapporto anche a mezzo di specifiche appendici contrattuali. Le percentuali di sconto speciali ed il termine del rimborso potranno essere altresì indicate direttamente sul buono pasto. I buoni pasto soggetti all'applicazione di sconti speciali dovranno essere indicati separatamente in fattura per ciascuna tipologia di sconto. Ulteriori condizioni particolari di servizio applicabili per i Buoni Pasto di determinati Clienti o categorie di Clienti, anche potenziali, di QUI! GROUP S.p.A. potranno inoltre essere pattuite successivamente.

5. Responsabilità: QUI! GROUP S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i rischi di spedizione o di trasporto dei Buono Pasto e della fattura. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esercente rinuncia a far valere ogni pretesa nei confronti di QUI! GROUP S.p.A. in merito ad eventuali differenze tra il numero dei Buoni Pasto conteggiati indicati nella fattura e quello accertato da QUI! GROUP S.p.A e/o QUI! SERVICES S.r.l, accettando, ora per allora, i dati che verranno comunicati da QUI! GROUP S.p.A. e/o QUI! SERVICES S.r.l. Per eventuali errori di fatturazione QUI! GROUP S.p.A., o per essa QUI! SERVICES S.r.l., provvederà ad effettuare le necessarie rettifiche a carico dell'Esercente al costo di Euro 7,75 IVA compresa per ogni fattura rettificata. Tale importo sarà detratto dal pagamento della fattura oggetto di rettifica. L'Esercente si impegna a comunicare per iscritto anche a mezzo telefax a QUI! GROUP S.p.A., con preavviso di almeno 30 giorni, ogni variazione intervenuta nella gestione dell'esercizio (cambi di gestione, trasferimenti, cessazione e/o inoperatività dell'esercizio, anche temporanea, variazioni di recapiti telefonici, ecc..) manlevando QUI! GROUP S.p.A. da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in relazione a tali variazioni.

6. Buoni Pasto "utilizzabili solo presso esercizi autorizzati": il ritiro dei Buoni Pasto con dicitura "utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi autorizzati" è consentito solo previa comunicazione autorizzativa. I Buoni Pasto ritirati e fatturati senza preventiva autorizzazione non verranno rimborsati.

7. Pubblicità: QUI! GROUP S.p.A. si impegna a fornire le vetrofanie identificative all'Esercente il quale si impegna ad applicarle in modo ben visibile sulle vetrine d'ingresso del locale. Il nominativo dell'Esercente convenzionato potrà essere diffuso presso le aziende Clienti tramite gli elenchi che la nostra Società distribuisce agli stessi.

8. P.o.S.: QUI! GROUP S.p.A. è autorizzata ad installare presso l'esercizio convenzionato apparecchiature per la lettura elettronica dei Buoni Pasto (P.o.S.). L'uso del P.o.S. è subordinato al rigoroso rispetto delle condizioni che saranno comunicate al momento dell'installazione.

9. Autorizzazioni: è a totale carico dell'Esercente il rispetto della normativa amministrativa, igienico-sanitaria ed HACCP (D.Lgs 155/97) a cui è sottoposta l'attività svolta; l'Esercente dichiara di essere in possesso dei requisiti imposti dalla vigente normativa amministrativa, igienico – sanitaria, nonché dei requisiti imposti dalla vigente normativa, dichiarando di manlevare QUI! GROUP S.p.A. per ogni e qualsiasi responsabilità anche nei confronti dei terzi conseguente al mancato rispetto dei requisiti degli esercizi richiesti dalla vigente normativa.

10. Responsabilità sociale: QUI! GROUP S.p.A., certificata secondo la norma etica SA 8000, richiede di prendere atto della carta di responsabilità sociale allegata. Con la firma per accettazione della presente, l'Esercente dichiara di rispettarne i requisiti.

11. Spese d'istruttoria: per le spese di istruttoria del presente contratto, l'Esercente riconosce a QUI! GROUP S.p.A., e per essa a QUI! SERVICES S.r.l., l'importo annuo di Euro 20,00 oltre IVA. Tale importo sarà dedotto dal pagamento della prima fattura dell'anno emessa dall'Esercente o da QUI! SERVICES S.r.l. per suo conto. QUI! GROUP S.p.A., durante tutta la durata della convenzione, invierà all'Esercente eventuale nuovo materiale informativo inerente il servizio, notizie di promozioni speciali, novità sul settore o avvisi per attivazione di nuovi servizi, anche tramite il periodico specialistico "RISTORATORI", edito da QUI! SERVICES S.r.l.

12. Servizi aggiuntivi: le condizioni per l'erogazione dei servizi accessori (quali quelli relativi ai termini di pagamento, ritiro buoni pasto presso l'Esercente, conteggio e fatturazione buoni ed altri) risultano dagli specifici moduli contrattuali e/o dalle CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.

13. Durata del contratto, recesso, rinegoziazione e risoluzione. Il presente contratto, che si intende a tempo indeterminato, è efficace dalla data di ricezione da parte di QUI! GROUP S.p.A. della copia del contratto debitamente sottoscritta dall'Esercente, ovvero dalla data di ricevimento della prima fattura emessa dall'Esercente, che sarà considerata totale accettazione del contratto; ciascuna parte potrà rinegoziare le condizioni economiche o recedere dal contratto con un termine di preavviso scritto di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La violazione da parte dell'Esercente di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto attribuisce a QUI! GROUP S.p.A. il diritto di risolverlo con effetto immediato. In tutti i casi di recesso l'esercizio dovrà far pervenire a QUI! GROUP S.p.A. a pena di decadenza del diritto al rimborso, entro 45 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso, tutti i ticket incassati in forza della convenzione secondo le modalità ivi concordate.

14. Carta dei Servizi: QUI! GROUP S.p.A. attua una politica di trasparenza, improntata alla responsabilità e correttezza nei confronti degli Esercenti convenzionati. Per tale ragione QUI! GROUP S.p.A. ha approvato, una "Carta dei Servizi", in cui si è assunta l'impegno professionale di rispettare talune regole e principi di correttezza nei rapporti commerciali con gli Esercenti. La Carta dei Servizi sarà pubblicata sulla rivista "Ristoratori" e sul sito Internet www.quiticket.it e sarà distribuita agli Esercenti convenzionati.

15. Oggetto del servizio di Buono Pasto Elettronico: premesso che QUI! GROUP S.p.A. ha stipulato con varie Aziende ed Enti contratti per la fornitura del servizio di Buono Pasto Elettronico tramite l'utilizzo di card elettronica per la gestione di servizi sostitutivi di mensa e di altri eventuali servizi e che l'Esercente convenzionato intende fornire il servizio sostitutivo di mensa tramite Buono Pasto Elettronico, e ha attivato presso il proprio esercizio idoneo terminale P.o.S., si conviene e si stabilisce, ad integrazione delle condizioni previste dal presente contratto di convenzione, quanto segue: l'Esercente si impegna a consentire ai titolari di Carta Elettronica di effettuare il pagamento, totale o parziale, della prestazione a mezzo Carta Elettronica. Il servizio sostitutivo di mensa dovrà essere erogato al Titolare dietro presentazione della carta la quale è strettamente personale e darà diritto al Titolare ad una sola somministrazione alimentare giornaliera nei soli giorni lavorativi, fermo in ogni caso quanto stabilito all'articolo 1 del contratto. I terminali P.o.S., installati e gestiti direttamente da QUI! GROUP S.p.A. o da società terza autorizzata, consentiranno al titolare della Carta Elettronica abilitata di registrare l'avvenuta transazione garantendo all'esercente convenzionato il relativo rimborso. L'installazione dei terminali P.o.S. è a discrezione di QUI! GROUP SpA.

Modalità di utilizzo del servizio Buono Pasto Elettronico; registrazione e validità delle transazioni: al momento delle singole somministrazioni l'Esercente sarà tenuto a rilasciare la prova che attesti l'avvenuta prestazione secondo quanto previsto dalle normative fiscali vigenti. Detta somministrazione verrà registrata ed inviata telematicamente dal terminale (P.o.S.) in dotazione all'Esercente al Centro Servizi dedicato per l'elaborazione delle operazioni, dal momento in cui il P.o.S. sia costantemente collegato alla rete telefonica. Al fine di garantire la regolarità dell'effettuazione del servizio in oggetto, in ogni caso, l'Esercente è tenuto ad effettuare almeno una trasmissione dati giornaliera. La somministrazione non potrà essere convertita in denaro. Nel caso in cui l'importo della somministrazione usufruita risultasse inferiore al valore della stessa registrato dalla carta, il Titolare non avrà diritto né al resto né ad utilizzare il residuo per altre consumazioni; nel caso in cui l'importo della consumazione risultasse superiore al valore previsto per ogni somministrazione giornaliera, il Titolare sarà tenuto a corrispondere tale differenza in denaro direttamente all'Esercente. La Carta dovrà essere accettata dall'Esercente a condizione che: a) sia utilizzata per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa e/o di mensa aziendale; b) sia presentata entro e non oltre il termine di efficacia del presente contratto; c) non presenti abrasioni o alterazioni rilevabili con la normale diligenza. In caso di mancata trasmissione dati o in mancanza di corrispondenza di valori tra quanto risulta dal sistema centrale e da quanto risulta all'Esercente, le transazioni devono essere comprovate dalla stampa cartacea di apposito scontrino, emesso dal P.o.S., dal quale rilevare il numero della carta e della data di transazione, il quale deve essere conservato obbligatoriamente dall'Esercente. Nel caso di impossibilità di perfezionamento della transazione per guasto al terminale o alla card, l'Esercente deve rilevare l'operazione a mezzo telefonata effettuata al numero telefonico 199-143388. Solo nel caso in cui l'Esercente non fosse abilitato a tale servizio e solo previa autorizzazione scritta di QUI! GROUP S.p.A., l'Esercente rileverà l'operazione in modo manuale, servendosi degli appositi moduli denominati "voucher" che gli verranno consegnati all'attivazione del servizio. QUI! GROUP S.P.A. non sarà in nessun caso responsabile di interruzioni del servizio stesso dovute a cause di forza maggiore. Fatturazione e pagamento delle transazioni del servizio Buono Pasto Elettronico: QUI! SERVICES S.r.l. delegata da QUI! GROUP S.p.A., eseguirà il pagamento degli importi risultanti dalle registrazioni elettroniche effettuate dal P.o.S., secondo quanto previsto all'art. 2 del presente contratto di convenzione. Le fatture dovranno essere emesse entro il 10 del mese successivo alla data di transazione e pervenire a QUI! SERVICES S.r.l.. entro e non oltre il secondo mese dell'anno successivo: la mancata ricezione entro tale termine comporterà la decadenza dell'esercente dal diritto al rimborso. Le operazioni effettuate dall'Esercente senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico di QUI! GROUP S.p.A. L'esercente si impegna ad accettare la conversione in elettronico del servizio di buono pasto e la possibilità, per il cliente, di pagare l'eventuale parte eccedente il valore del buono pasto attraverso una transazione elettronica.

16. Pagamento effettuato a mezzo Buoni Acquisto "QUI! GROUP". - L'esercente abilitato a ricevere pagamenti anche a mezzo Buoni Acquisto "QUI! GROUP", riconoscerà, per ciascun pagamento effettuato a mezzo tali Buoni Acquisto una commissione forfetaria in misura pari alla percentuale di sconto riconosciuta sui Buoni Pasto di cui all'art. 4 del presente contratto. Salvo quanto sopra, l'abilitazione a ricevere pagamenti mediante Buoni Acquisto "QUI! GROUP" è regolata dalle disposizioni contrattuali relative a tale servizio. Le eventuali prestazioni rese e pagate con Buoni Acquisto "QUI! GROUP" non costituiscono servizio sostitutivo di mensa.

17. Il logo e il marchio QUI! TICKET SERVICE® sono di proprietà di QUI! GROUP S.p.A.

18. Allegati: gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

19. Divieto di cedibilità del contratto e dei crediti: l'esercente non può cedere il contratto a terzi. E' vietata altresì la cessione dei crediti dell'esercente derivanti dal contratto ex Art. 1260 2° comma C.C.

20. Assegno di traenza non trasferibile: Qualora l'esercente optasse per pagamenti tramite assegni di traenza riconoscerà a QUI! Group S.p.A. e per essa a QUI! Services Srl un ulteriore sconto del 1,5% sull'Imponibile delle prestazioni rese. L'esercente manleva QUI! Group e per essa QUI! Services da qualsiasi responsabilità connessa e/o conseguente alla negoziazione dell'assegno di traenza.

21. Foro competente: per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

22. Adeguamento alla normativa : Eventuali nuove disposizioni di legge inderogabili che regolino la materia disciplinata dal presente contratto si considerano, ora per allora, parti integranti dello stesso e prevalgono sulle eventuali pattuizioni con esso non compatibili.

23. Trattamento dei dati: ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali dell'Esercente raccolti ed acquisiti formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopraccitata per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. Tali dati personali potranno essere utilizzati per finalità di marketing e/o statistiche da esperirsi anche mediante la comunicazione dei dati a soggetti terzi. Con la sottoscrizione o con l'accettazione, comunque manifestata, del presente contratto, l'Esercente dichiara di aver ricevuto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e pertanto consente espressamente, ex art. 23 del citato decreto, la raccolta e l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra. L'Esercente dà inoltre atto di essere stato informato che il Titolare dei dati personali ai sensi di legge è QUI! GROUP S.p.A. ed è a conoscenza che ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto potrà in ogni momento e gratuitamente chiedere a QUI! GROUP S.p.A. di consultare, rettificare o cancellare i propri dati rivolgendosi direttamente al Titolare di cui sopra all'indirizzo indicato in contratto. QUI! GROUP S.p.A. è espressamente autorizzata a comunicare a QUI! SERVICES S.r.l. i dati personali dell'Esercente per consentire la gestione dei pagamenti. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute sull'informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 disponibile sul sito Internet www.quiticket.it o sono ottenibili mediante semplice richiesta, a mezzo telefax.